

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

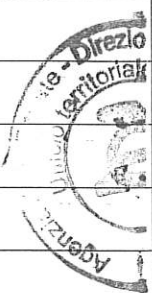
Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "SCUOLA KARATE ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "SCUOLA KARATE ITALIA A.S.D." (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Via Papa Giovanni XXIII, snc a Mosciano Sant'Angelo (TE).

2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

4. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

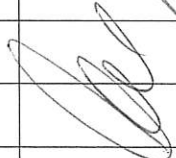
	Articolo 2 – Oggetto	
	1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.	
	2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.	
	3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.	
	4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del karate e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni	   
     		

	di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione	
	sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della	
	vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone	
	affette da patologie.	
	5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà,	
	tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e tesserati:	
	• svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il	
	perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina	
	del Karate e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili	
	dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività	
	sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio	
	dei Ministri.	
	• organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a	
	livello agonistico che amatoriale;	
	• partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei,	
	campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello	
	agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;	
	• formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche	
	o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline	
	sportive dilettantistiche;	
	• organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri	
	estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche,	
	corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;	
	• consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a	
	coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte	
		

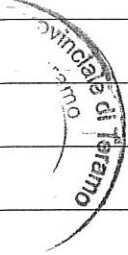
	dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive,	
	spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine	
	dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie	
	capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in	
	termini sia agonistici che non agonistici;	
	• organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette	
	attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.	
	6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di	
	attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e	
	strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti	
	ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:	
	• esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva	
	dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura	
	promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;	
	• cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;	
	• gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che	
	detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti	
	pubblici;	
	• gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti	
	di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività	
	ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle	
	relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e	
	strutture sportive medesime;	
	• esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività	
	di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché	
		

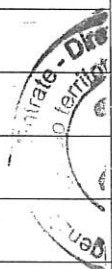
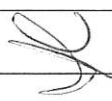


Mano





	centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e	
	frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva,	
	riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni	
	previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;	
	• organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche	
	legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate	
	alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle	
	discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico	
	e psichico dell'individuo e della qualità della vita;	
	• svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione	
	di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, libri ecc.), e multimediale (video,	
	foto, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e	
	conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che	
	l'associazione persegue;	
	• attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se	
	del caso, la gestione di un posto di ristoro;	
	• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale,	
	l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di	
	riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche,	
	lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di	
	mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di	
	promozione ritenuto idoneo.	
	7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri	
	tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri	
	rappresentanti in consiglio federale.	
		

	8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.	
	9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.	 
	10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021	 
	Articolo 3 – Durata	
	1.L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.	
	TITOLO II	
	Della vita associativa	
 		
	<i>pagina 6</i>	

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato

	può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni	
	dalla comunicazione del diniego.	
	7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio	
	annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.	
	8. La qualifica di associato - ben distinta da quella di "tesserato" che	
	consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente,	
	tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva	
	Nazionale o Ente di Promozione Sportiva di riferimento per lo sport	
	praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione è	
	personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.	
	9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né	
	restituibili agli associati.	
	10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la	
	stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità	
	genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli	
	effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le	
	obbligazioni dell'associato minorenne.	
	11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di	
	ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista	
	per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di	
	ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.	
	12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che	
	i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al	
	riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività	
	sportiva dilettantistica svolta.	
SV	AM JB SA MB	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

SU SM JB AS FA AB

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

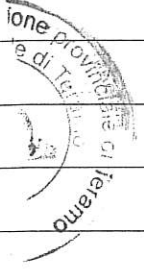
Degli organi associativi

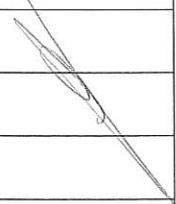
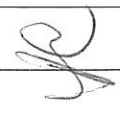
Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di

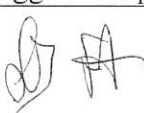
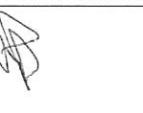
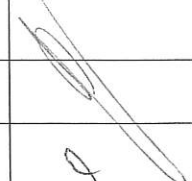
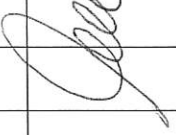
SV LM

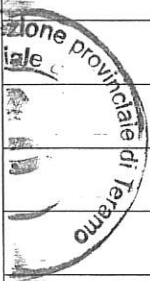
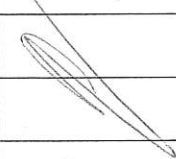
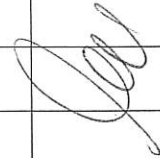
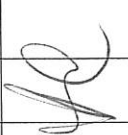
JB JS A NB

	democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche	
	sociali sono elettive.	
	2. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'assemblea generale degli associati;	
	b) il presidente;	
	c) il consiglio direttivo;	
	d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.	
	Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale	
	1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.	
	2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento delle quote associative.	
	3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.	
	4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:	
	a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;	
	b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.	
	5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.	
		

	6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.	
	7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", o in mancanza sulla bacheca dell'associazione, da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.	
	8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.	
	9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.	
	11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.	
	13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.	
SV JM		

	14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.	
	15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.	
	16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.	
	17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.	
	18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.	Man-SH
	19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea	
	Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.	
SU SM	JB JA MB	

	Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo	
	di delega scritta, un altro associato.	
	Articolo 10 – Assemblea ordinaria	
	1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo.	
	2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:	
	a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo	
	previa definizione del loro numero;	
	b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;	
	c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività	
	dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di	
	eventuali regolamenti;	
	d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di	
	controllo;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di	
	esclusione eventualmente impugnate;	
	g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti	
	consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;	
	h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i	
	modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;	
	i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa	
	riservata dalla legge o dal presente statuto.	
SU	   	     

	Articolo 11 - Assemblea straordinaria	
	1. L'Assemblea straordinaria delibera:	
	a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;	
	b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 30 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;	
	c) sui diritti reali immobiliari;	
	d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;	
	e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.	
	Articolo 12- Validità assembleare	
	1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.	
	2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.	
	Articolo 13 – Audio/video Assemblee	
 		    

Le Assemblee si possono svolgere anche per audio/video conferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della

Ufficio Legale
della
L. 11/10/1997

Morbelli

Scuderi

UR

MT

SU SM # CB BA MB

	maggioranza del consiglio direttivo uscente.	
	5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.	
	6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.	
	7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.	Mor DH
	9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.	
	10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.	
	11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.	
	12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.	
SU LM # DB AB MB		

pagina 17

	14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.	
	15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.	
	16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 15 – Organi Sociali	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Presidente dell'Associazione,	
	c) il Consiglio Direttivo;	
	d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, qualora istituito.	
	Articolo 16 – Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento	
	L'Assemblea dei soci è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.	
	All'Assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.	
	All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.	
	L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.	
     		
	<i>pagina 18</i>	

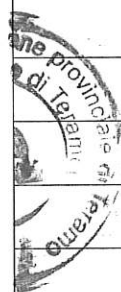
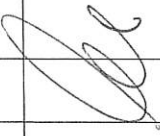
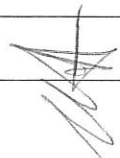


Man Sdh

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	L'Assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:	
	a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli	
	associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai	
	sensi dell'art. 9 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al	
	Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;	
	b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.	
	In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla	
	convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'Assemblea dovrà svolgersi	
	entro 30 giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o,	
	comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli	
	associati.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere luogo, data, ora	
	e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea	
	in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un giorno	
	dalla prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail	
	dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito	
	dell'Associazione o in mancanza sulla bacheca dell'associazione almeno	
	otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
	I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la	
	potestà genitoriale.	
	Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo	
	voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato	
	purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più	
       		   

	di una delega.	
	L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,	
	quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto	
	deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli	
	interventuti.	
	L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la	
	maggioranza dei voti presenti.	
	L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla	
	trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,	
	quando siano presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione,	
	con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.	
	Per la sola ipotesi di Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo	
	scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c.	
	Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in	
	caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di	
	impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.	
	L'Assemblea nomina un Segretario e, in caso di Assemblea elettiva, due	
	scrutatori.	
	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'Assemblea sia redatto da un notaio.	
	Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine	
	delle votazioni.	
     		
pagina 20		



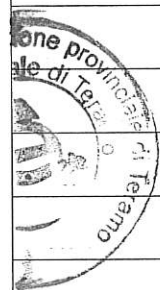
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente

della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro Verbali Assemblea tenuto a cura

del Consiglio Direttivo.

Articolo 17- Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto

economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'Assemblea Ordinaria:

a) elegge a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione ed i membri

del Consiglio Direttivo;

b) elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti

o Revisore Unico;

c) approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio

preventivo;

d) delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;

e) delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

f) delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della

stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e

che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 18 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità

dell'Assemblea Ordinaria:

a) per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo

scioglimento dell'Associazione;

SU RM [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

b) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;

b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;

c) determinare l'importo delle quote associative;

d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

Alle Entrate
Din
Carri
Elettrici

Man Sdk

55 RM 5 JB 5 A MB

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, | |
| | complementari e commerciali da intraprendere per il migliore | |
| | conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; | |
| | f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e | |
| | coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale | |
| | l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli | |
| | adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo; | |
| | g) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e | |
| | modifica dei regolamenti sociali; | |
| | h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi | |
| | pubblici e privati, federazioni e altri enti; | |
| | i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito | |
| | consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in | |
| | volta dal consiglio direttivo stesso; | |
| | j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da | |
| | sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; | |
| | k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali | |
| | potranno impugnarli dinanzi all'assemblea; | |
| | l) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali | |
| | cause di esclusione; | |
| | m) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo | |
| | 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021; | |
| | n) stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le | |
| | attività di volontariato; | |
| | o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che | |

SU RM JB BA NB

non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio direttivo posso tenersi in audio/video conferenza con le stesse modalità previste dall'art.13 del presente statuto.

Articolo 20 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.

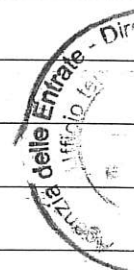
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Articolo 21 – Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese



Men Gihl

Dee

R

MT

SU RM [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

– dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico (organo facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra soggetti non soci, iscritti nell'Albo dei Revisori contabili.

In Alternativa

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

Articolo 23 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei

soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 24 – Decadenza degli Organi associativi

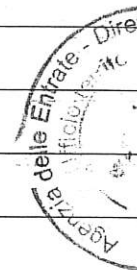
I titolari degli Organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi statutari. In tale circostanza, il Vicepresidente, o in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare senza indugio e comunque non oltre 30 giorni, l'assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi organi. Nel periodo di vacatio, il Vicepresidente, o in



Man

Per

R

MA

25 RM JB JB RA MB

caso di suo impedimento, il consigliere più anziano, provvederanno agli atti di ordinaria amministrazione al fine di assicurare il funzionamento dell'associazione.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Articolo 25 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla Segreteria degli Organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 26 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio/rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 27 –Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali, dalle quote di tesseramento ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

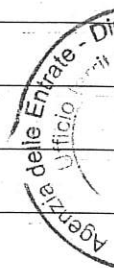
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 28– Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico



Mano

[Signature]

[Signature]

[Signature]

50 *[Handwritten marks]*

e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Potranno essere eventualmente erogate altre indennità e/o rimborsi forfettari solo se previste da successive norme di legge e soltanto nei limiti e con le modalità da quest'ultime disposte.

4. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

5. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 29 – I Tesserati

SV SM JB JS A NB

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o

Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 30 – Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli Atleti/e tesserati e dei Tecnici maggiorenni – per l'individuazione,



Man Duf

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SU JM JB AS AB

tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del Rappresentante Atleti/e e del Rappresentante Tecnici che hanno diritto di voto nelle Assemblee federali. I Rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Articolo 31 – Le sezioni – trasformazioni – Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

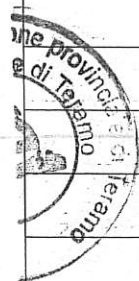
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 31 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avente sede nella medesima provincia della Associazione.

Art 32 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio



55 RM

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l'Associazione aderisce.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

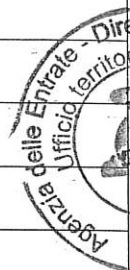
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio Arbitro.

L'Arbitrato avrà sede in Mosciano Sant'Angelo e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Articolo 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della



Mano

de

A

SU RA

associazione in contrasto con esso.

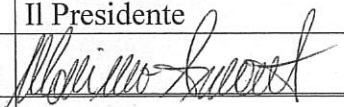
Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 15/12/2023.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione

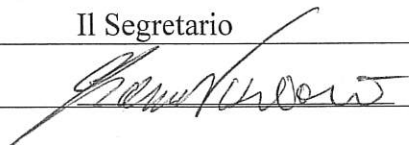
È richiesta l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21 e dell'imposta di bollo ai sensi l'articolo 27-bis di cui all'allegato B al DPR 642/1972 come modificato dall'art.1 comma 646 della Legge n.145 del 30/12/2018

Mosciano Sant'Angelo 15/12/2023

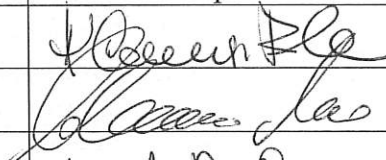
Il Presidente



Il Segretario



Gli Associati presenti:



Manuel Di Pancrazio

Francesco Andreucci

Stefania Viscidini

Manuela

Rosario Yecavan

Luigi Baldini

Roberto

Enrico

55

